

Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell'Ordinamento canonico

(Milano UniCatt – 13 dicembre)

1. IL PATRIMONIO STABILE

Spero di non dare scandalo se, in questa occasione, un piccolo gnomo un po' beffardo (come sono tutti gli gnomi, per definizione) anziché salire sulle spalle di qualche gigante (su una panchina in un fondovalle), si arrampicherà su un abete in cima ad una montagna, per guardare oltre gli orizzonti abituali...

Sarà questo l'approccio extra-vagante che guiderà oggi le mie riflessioni e proposte, animato principalmente dalla consapevolezza/speranza che in questa sede – finalmente – non saranno i canonisti a fare la parte del leone quanto, invece, le concrete problematiche che il patrimonio ecclesiastico si trova (innovativamente) a dover affrontare nel suo sempre più inevitabile interfacciamento con la *realtà societaria, commerciale, tributaria e giuslavoristica* che, ormai, lo egemonizzano... oltre a rischiare di assorbirlo completamente al proprio interno, sino alla sua completa dissoluzione pratica.

Non mi soffermerò, pertanto, sulle questioni che da decenni ingolfano la dottrina in tema di Patrimonio stabile ma cercherò, invece, di offrire – spero! – qualche prospettiva più concreta sugli *effettivi strumenti giuridici* di “tutela del patrimonio” delle persone giuridiche canoniche, partendo dalla *necessaria* consapevolezza che riflessioni come quelle che ci occuperanno in questa sede non nascono *dall'interno* del Diritto canonico (e non appartengono al Diritto canonico come tale) ma *si impongono* al Diritto canonico *dall'esterno* nel – più o meno – disperato tentativo di ‘salvare’ qualcosa dalle Procedure concorsuali e dai Risarcimenti di danni che coinvolgono persone giuridiche pubbliche nella Chiesa, *in primis* gli IVC.

1.1 CONCETTO ED ELEMENTI

Il primo rilievo da farsi in tema di Patrimonio stabile è l'impossibilità d'ignorare che ogni tema economicamente rilevante dal punto di vista canonico non può essere compreso (anche oggi) al di fuori della storia di ciò di cui si tratta. Una storia che ha una precisa identità e nome: “sistema beneficiale”¹; una storia che rispondeva ad un *solo* principio costitutivo: la *proprietà*; una storia che conosceva la

“mercatura” anziché il commercio; una storia nella quale i beni venivano ‘creati’ anziché manipolati e trasportati; una storia caratterizzata da una grande assenza: quella dei “servizi”; una storia nella quale la “*oikonomia*” riguardava il “*particolare*” di ciascuno, anziché il globale (falsamente) di tutti.

In questa prospettiva, sebbene il Patrimonio stabile venga ordinariamente presentato come un’innovazione del *CIC* del 1983², va preso atto che se ne trovano tracce certe almeno dal 1932 (quindici anni dopo la promulgazione del *CIC*)³. Si tratta, in fondo, di un modo *più evoluto* per esprimere elementi e concetti propri del precedente linguaggio beneficiale, ormai non più utilizzabile dopo la decisione di *PO 20*⁴ di abolire tale sistema di sostentamento del clero.

In effetti: il Patrimonio stabile rappresenta un modo per riferirsi alla *parte statica* dell’*ex Beneficio ecclesiastico*⁵, al suo nucleo patrimoniale – intangibile, poiché concesso sempre e solo *ad tempus* in funzione dell’Ufficio svolto – che assicurava in modo permanente la base economica del Beneficio stesso (= la sua rendita).

Sul salto di specie dei concetti tra i due Codici non pare necessario invocare Virgilio per cogliere l’assoluta incorrispondenza sostanziale – più che soltanto semantica – tra «*quæ servando servari possunt*» (*CIC-17*, Can. 1530⁶) e uno “*stabile patrimonium*” (*CIC-83*, Cann. 1285 e 1291).

Non va trascurato neppure il fatto che la problematica, seppure conosciuta nella prima codificazione, era già allora ‘recente’, poiché per almeno quindici secoli le proprietà ecclesiastiche erano state comunemente ritenute *quasi extra commercium* ed, anzi, proprio l’attribuzione di proprietà alla Chiesa costituiva una delle loro *maggiori tutele* anche in ambito civilistico, al punto che nell’*XI* sec. il titolo di proprietà ecclesiastica – anche del singolo chierico – valeva come indiscusso titolo originario di proprietà, al pari del *primus possessor*⁷.

1.2 PRESUPPOSTI DEL PATRIMONIO STABILE

Al di là delle varie tautologie utilizzate ordinariamente sul tema, sembrano essere *due* i presupposti sostanziali e concettuali da considerare:

- 1) la natura espressamente beneficiale di tutto l’impianto teoretico e normativo canonico in tema di beni ecclesiastici giunto al Vaticano II,
- 2) la nascita attraverso apposito Atto fondativo della maggioranza assoluta delle persone giuridiche implicate nelle Norme in oggetto.

In questa prospettiva, al di là della distinzione dei beni in mobili ed immobili (da almeno un secolo non più decisiva per qualificare il patrimonio di una persona giuridica) è importante segnalare altre qualificazioni dei beni stessi, direttamente discendenti dai due presupposti sostanziali indicati; sarà proprio il percorso concettuale che si snoda tra tali qualificazioni che farà percepire con chiarezza che cosa davvero indichi il concetto di Patrimonio stabile.

- La prima e maggiore qualificazione, già utilizzata dalla dottrina proto-codificiale, è quella dei “*bona quae servando servari non possunt*”⁸ a cui facevano riferimento gli autori tradizionali. In un’economia sostanzialmente agraria era costante il rapporto con i raccolti, i frutti e prodotti della campagna in genere, gli animali, il legname... ciò che, genericamente, può ricondursi alla categoria dei “beni fungibili” (più che “mobili”): quelli, cioè, che si consumano col loro uso (= *quae servari non possunt*), oltre – nondimeno – a ricrearsi ciclicamente anno dopo anno o, comunque, in tempi abbastanza brevi.
- Altra grande categoria da considerarsi sono i beni gravati da specifico *modus adimplendi* (= pie volontà): beni che vanno non tanto “servati” ma gestiti ed utilizzati “*secundum intentionem offerentis*”... pertanto non a vantaggio della persona giuridica come tale e delle sue finalità proprie, ma per le finalità peculiari imposte dal donante. Tali beni non possono essere confusi con quelli ‘propri’ della persona giuridica, tanto più che spesso lo stesso Diritto canonico ne esige ancor oggi l’erezione in specifica pia Fondazione non autonoma affidata alla persona giuridica stessa proprio per proteggerli da sviamenti di utilizzo (cfr. Cann. 1303-1304).
- Ci sono poi dei beni individuabili come “avventizi”, che pervengono, cioè, alla persona giuridica in modo occasionale senza alcuna specifica finalizzazione, come accade per eredità, donazioni, legati, ecc. che, nel tempo, entrano nella disponibilità e fruibilità della persona giuridica, la quale potrà utilizzarli senza alcun specifico ulteriore vincolo rispetto alle finalità proprie dei beni ecclesiastici.
- Vanno poi considerate le offerte, le raccolte, le rendite, i canoni di locazione, i “livelli”, le Tasse, i “transiti”, i diritti di sfruttamento, gli altri proventi economici ripetitivi/ciclici derivanti dalla gestione dei beni dei quali la persona giuridica abbia la fruizione, seppur non necessariamente la proprietà; tutti beni finalizzati a sostenere la vita stessa e le attività istituzionali delle persone giuridiche.
- Finalmente esistono i *beni conferiti* alla persona giuridica al momento e in occasione – e spesso in funzione – della sua erezione: per secoli ciò che costituiva la **dote patrimoniale** del Beneficio stesso, i cespiti⁹ dai quali avrebbe tratto le risorse economiche necessarie al sostentamento del titolare del Beneficio in oggetto, secondo la logica del *Beneficium pro Officio*. Era questa *massa bonorum*, nondimeno, che veniva eretta in soggetto canonico puramente patrimoniale... È questo – e solo questo – che, a rigor di logica, costituisce il Patrimonio stabile della persona giuridica.

In quest'ottica va oggi riconosciuto che, in realtà, la questione si pone in modo limitatissimo per quanto riguarda le Diocesi e le Parrocchie come tali poiché la loro inesistenza giuridica fino al *CIC* del 1983 (che le ha create *ex nihilo* senza che mai prima avessero avuto una 'propria' reale consistenza) permette oggi di ricostruire con certezza quale sia stata per ciascuna di esse la *dote* costitutiva formalizzata al momento della loro 'prima' erezione canonica. Ciò avviene a maggior ragione per l'Italia in riferimento al Concordato del 1984 che ha 'creato' anche civilmente tali Enti¹⁰ col trasferimento *ex Lege* dell'intero patrimonio ormai ex-beneficiale agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e in seconda battuta al c.d. *ritrasferimento* dei beni – soprattutto immobili – strumentali a Diocesi e Parrocchie¹¹; ritrasferimenti effettuati con specifici Decreti episcopali, puntualmente riscontrabili, tra il 1986 e il 2000¹².

Tutto ciò *non vale*, invece, per gli IVC ed i loro beni patrimoniali in ragione della loro sostanziale estraneità al sistema beneficiale, oltre che alla loro formale pre-esistenza canonica rispetto a Diocesi e Parrocchie. Ne deriva una situazione di grande complessità che rende pressoché impossibile standardizzare la tematica, esigendo per ciascun Istituto la puntuale verifica dei cambi di assetto patrimoniale per comprendere e documentare i peculiari criteri d'individuazione del loro Patrimonio stabile.

1.3 INEFFETTIVITÀ DEL CONCETTO

L'attuale dottrina sul Patrimonio stabile appare sostanzialmente focalizzata su *due aspetti*, uno più tradizionale e *teorico* ed uno più innovativo e *pratico*: 1) la necessità (scientifica) di trattare il tema dell'amministrazione straordinaria, alienazione *in primis*, 2) l'inattesa necessità della difesa del patrimonio delle persone giuridiche canoniche sempre più esposto ad erosione, fino alla perdita completa, soprattutto per motivi giudiziari, quali risarcimento di danni, Azioni legali in ambito tributario e giuslavoristico, oltre a veri e propri fallimenti di attività divenute ormai inevitabilmente "imprenditoriali" e, come tali, economicamente insostenibili.

Due sono anche i punti di *accesso* alla materia: 1) quello *generale* del Libro V del *CIC*, che utilizza la formula "Patrimonio stabile" in due Canonici (cfr. Cann. 1285 e 1291), 2) quello più *specifico* delle vicende del patrimonio degli IVC (cfr. Cann. 634-640)¹³ spesso messo in crisi da veri 'assalti', connessi alla gestione di attività a forte rilievo economico e soprattutto commerciale e giuslavoristico.

Due *aspetti* e due *accessi* che costituiscono *due binari* sostanziali: 1) quello *intra-canonico* riguardante specifiche *alienazioni* e 2) quello *extra-canonico* riguardante la *non aggredibilità* dei beni ecclesiastici.

Due binari che indirizzano a finalità radicalmente diverse, se non addirittura opposte, poiché ciò che interessava al Legislatore canonico cinquant'anni fa non è quanto interessa oggi ai tecnici del Diritto impegnati in materia. Al Legislatore di mezzo secolo fa, infatti, interessava contrastare – *ad intra* – eventuali malversazioni da parte degli Amministratori dei beni istituzionali delle persone giuridiche pubbliche; ai tecnici attuali, invece, interessa contrastare – *ad extra* – le vere e proprie espropriazioni di tali beni da parte di terzi. In tal modo il concetto di Patrimonio stabile, pur nella sua inconsistenza formale, viene oggi approcciato (come sta accadendo qui-adesso) in modo *assolutamente strumentale* a questo secondo fine, del tutto *estraneo* sia alla *ratio* delle Norme che alla *mens* del loro autore... come se si usasse un imbuto a far da bicchiere...

Ed è proprio la generale difficoltà a superare un approccio solo formalistico che continua ad ostacolare un'adeguata concettualizzazione di questa “formula tecnica”¹⁴, poco più che virtuale¹⁵. D'altra parte, sia gli amministratori che le Autorità di governo difficilmente si sentono sollecitati o interrogati da questa categoria formale, procedendo ordinariamente alla richiesta o concessione della necessaria Autorizzazione tutoria¹⁶ per l'esecuzione di qualsiasi atto di alienazione patrimoniale. Tanto più che il Can. 1291¹⁷ pare indicare proprio quella direzione, ponendo di fatto come *irrelevante* l'appartenenza o meno dei beni al Patrimonio stabile¹⁸. Non sfugga a nessuno, infatti, che l'“*et*” posto nel Can. 1291 tra le due condizioni di soggiacenza all'Autorizzazione tutoria rende la prima di esse (= Patrimonio stabile) affatto *superflua*, poiché basta la seconda a rendere *necessaria* oppure del tutto *inutile* l'Autorizzazione per l'alienazione, considerato che l'importo inferiore alla somma stabilita dal Diritto non vincola l'alienazione di Patrimonio stabile ad alcun adempimento¹⁹, mentre in realtà l'intero sistema delle alienazioni di beni ecclesiastici, soprattutto immobili, opera comunque in base al Can. 1295²⁰, in modo sostanzialmente indipendente e disconnesso dalla categoria di Patrimonio stabile, visto che la Norma parla di “patrimonio” *tout-court*. Ulteriormente: la maggior parte delle limitazioni alle attività di alienazione, ed assimilabili, viene ormai posta a livello di Diritto particolare e proprio in modo ben più restrittivo rispetto al Diritto universale/comune.

1.4 DIRITTO CANONICO IN MATERIA DI BENI

Spostando l'attenzione dal mero concetto di Patrimonio stabile alla sua *non aggredivibilità* giuridica da parte di terzi, occorre prendere atto di come, canonicamente, si debba distinguere tra un *Diritto canonico primario* ed un *Diritto canonico secondario* o, se si preferisce, un *Diritto canonico originario* ed uno *derivato*, come emerge dal combinato disposto dei Cann. 22, 1284 e 1290.

È sotto gli occhi di tutti che le Norme codiciali si limitano soltanto ad *alcuni* elementi di cornice riducibili, alla fine, alla necessità dei c.d. *controlli canonici*, mentre tutto ciò che riguarda l'*effettivo utilizzo* dei beni dipende quasi esclusivamente dal Diritto civile del luogo in cui tali beni si trovano (cfr. Can. 1284 §2,2°). Un Diritto *civile* che – ex Can. 22 – diventa *canonico* ad ogni effetto, poiché è con gli stessi effetti previsti all'interno dei diversi Ordinamenti giuridici statuali che dovranno applicarsi le stesse Norme anche in ambito canonico, *servatis servandis*.

In questa prospettiva occorre riconoscere che la maggior parte della *Normativa canonica* in materia genericamente economica è, ad ogni effetto, *derivata*. In tal senso, per quanto sia difficile per un canonista ragionare in termini di Società cooperative, o di Società di capitali, nella piena consapevolezza che – ad ogni effetto – si tratta di Diritto canonico vero e proprio, va preso atto che è così che stanno le cose: non si tratta di un mero *Diritto suppletorio* (ex Can. 1290) ma di un vero *Diritto canonico* (ex Cann. 22 e 1284)... sempre secondario e derivato, ma sempre anche canonico²¹. Secondo la disposizione del Can. 22, infatti, il Diritto *privato, societario, commerciale, del lavoro*, propri di ciascuno Stato diventano Diritto canonico 'particolare' al pari di quello della correlata Conferenza episcopale...

Se così stanno le cose – ma: le cose stanno così (*sic!*) – occorre trarne la conseguenza che l'unico vero modo di obbedire al mandato storico e tradizionale canonico rispetto a «*quæ servando servari possunt*» è quello di applicare le Norme civilistiche vigenti Stato per Stato... e ciò in ragione della piena canonicità delle Norme secondarie/derivate, ex Can. 22.

In tale prospettiva diventa necessario far tesoro di quanto previsto e disposto da questo *ramo secondario* del Diritto canonico (non universale/comune, ma particolare).

Ciò, tuttavia, non prima di aver sollecitato alcune consapevolezza già capaci per se stesse d'indirizzare le problematiche lungo efficaci vie di soluzione.

- Occorre, innanzitutto, evidenziare la differenza sostanziale che passa tra i *patrimoni* e le *attività* che ciascuna persona giuridica canonica svolge. Nonostante, infatti, la sostanziale reciprocità operativa che si realizza tra *strumenti* e *finalità*, è pregiudiziale riconoscere che, in realtà, il loro legame è solo *fattuale e circostanziale*, potendosi conseguire le stesse finalità (istituzionali o carismatiche) anche con altri strumenti, così come gli stessi strumenti (in realtà: patrimoni) possono essere utilizzati per conseguire anche finalità differenti.
- È poi necessario prendere atto della non proficuità di realizzare un approccio unitario alla materia poiché, nei fatti, i patrimoni dei quali si tratta sono molto differenti tra loro, dovendosi differenziare tre sostanziali soggetti patrimoniali di riferimento tipologico: *Diocesi, IVC, Parrocchie*, ognuno dei quali impegnato in attività differenti sia per natura che per dimensioni.
- In questa stessa linea occorre anche differenziare per ciascuna persona giuridica le *attività* strettamente *istituzionali* rispetto a quelle comunque *accessorie*, sebbene complementari a pieno titolo: si pensi al diverso rilievo che una scuola ha per una Parrocchia, per una Diocesi, per un Istituto di natura educativa... anziché missionaria, oppure di assistenza o di sanità.
- Da ultimo: il *CIC* ha già fatto una scelta di base – trasversale e pertanto non immediatamente percettibile – per la *separazione* dei patrimoni tra persone giuridiche e per la completa ed esclusiva loro assegnazione a ciascuna persona giuridica, in modo che patrimoni ‘unitari’ nelle loro finalità (come quelli degli IVC) vengano di fatto *ripartiti* tra diverse persone giuridiche (= singole Case religiose o Province) che li utilizzino per la *finalità comune*, ma in completa indipendenza giuridica... cosicché, p.es., il fallimento di una scuola o di una clinica coinvolga soltanto la persona giuridica titolare dell’attività e non l’intero Istituto²².

Ne derivano tre principi guida di facile espressione ed immediata operatività che suonano come un vero e proprio *mantra*: 1) *separazione* tra i patrimoni istituzionali, 2) *separazione* tra patrimoni ed attività, 3) *separazione* tra soggetti patrimoniali e soggetti operativi.

2. DESTINAZIONE PATRIMONIALE NELL’ORDINAMENTO CANONICO

La difficoltà già intra-canonica di mettere a fuoco in modo adeguato il concetto di Patrimonio stabile non aiuta la sua diretta esportabilità in ambito statale, dovendosi tuttavia conseguire comunque il risultato prescritto dal Legislatore: la tutela, cioè, di quanto gli Enti canonici²³ possiedono per la loro stessa identità e ragion d’essere e per lo svolgimento della propria missione ecclesiale, sia *nella* Chiesa che *per la* Chiesa.

Dovrà pertanto essere questo fine ad indirizzare la ricerca e suggerire i criteri d'individuazione e selezione degli strumenti che maggiormente si prestino a conseguire lo scopo, secondo il disposto – di principio – del Can. 1284 §2,2° che impone «che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente».

Ciò rende necessario (1) innanzitutto chiedersi *se esistano* strumenti civilistici in grado di conseguire tali finalità, oltre che (2) riscontrarne l'eventuale maggiore o minore *compatibilità* con l'Ordinamento canonico come tale.

Non risulta invece strutturale né strutturante *ex ante* il pur positivo esito *ex post* di qualche vicenda in ambito fallimentare in cui il Giudice civile abbia riconosciuto e argomentato che

«i beni necessari al funzionamento delle attività istituzionali, non possono costituire oggetto di liquidazione concorsuale per il pagamento dei debiti dell'Ente ecclesiastico, non facendo essi parte del patrimonio posto a garanzia generale delle obbligazioni assunte»²⁴.

2.1 STRUMENTI CIVILISTICI DISPONIBILI

• Cercando un indirizzo operativo strutturale e strutturante (indipendente, cioè, dalla momentanea benevolenza di qualche raro Giudice), • tenendo conto della portata dei patrimoni dei quali si tratta (soprattutto per Diocesi ed IVC), • in considerazione di quanto illustrato in tema di Diritto canonico primario e secondario, può pacificamente ritenersi che, in forza dei Cann. 22 e 1284 §2 del *CIC*, al fine di assicurare la *non aggredibilità* giuridica dei patrimoni ecclesiastici, sia possibile ricorrere all'utilizzo di *strumenti* di natura *privatistica* e *societaria* propri degli Ordinamenti statuali... fino al punto di poter – e dover – affermare e sostenere che “**nel Diritto canonico esistono le Cooperative**”, così come pure le S.r.l. o le società di capitali (!).

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, esistono alcuni istituti giuridici – di per sé generici e pertanto teoricamente accessibili anche agli Enti canonici – volti a porre limitazioni opponibili ai terzi circa la disponibilità di beni immobili e/o comunque “registrati” (oltre che di crediti), come si realizza, p.es., con l'iscrizione di specifica *destinazione d'uso* di un fabbricato o altri vincoli reali che lo riguardano. L'iscrizione di tali vincoli nei pubblici Registri immobiliari, oppure semplicemente la loro “registrazione” presso l'Agenzia per le Entrate²⁵, risulta *opponibile ai terzi* in caso di richieste

economiche (= danni o crediti) anche giudiziarie, rivelandosi però inefficace sotto il profilo giuslavoristico e, spesso, tributario.

In modo più specifico si può far riferimento all'Art. 2645^{ter} del *Codice civile* che dall'anno 2006 rende²⁶ opponibile ai terzi, con la trascrizione nei Registri immobiliari, la destinazione di un immobile o altri "beni registrati" ad uno specifico scopo²⁷; al tempo stesso, in derivazione di prassi dall'Art. 32 dello stesso *Codice civile*, è possibile la creazione di Fondazioni fiduciarie²⁸. Trattasi tuttavia di istituti giuridici in qualche modo straordinari e complessi, poco utilizzati dagli Enti in generale.

Nulla vieta, per contro, d'indirizzare l'interesse verso istituti giuridici 'ordinari' quali sono: Fondazioni, Cooperative, S.r.l., Società di capitali, ecc. Per di più le Fondazioni (e solo esse) potrebbero anche nascere in ambito canonico ed ottenere successivamente il riconoscimento civile secondo gli Artt. 1-3 della Legge 222/85²⁹.

In fondo: si tratta di *riconoscere e distinguere bene* – e successivamente *separare rigorosamente* dal punto di vista giuridico – *patrimoni* (e capitali) rispetto al loro utilizzo strumentale alla realizzazione di specifiche *attività*. Ciò, infatti, in cui consiste l'*attività* da svolgere è radicalmente diverso rispetto a ciò che le è solo strumentale, soprattutto a livello immobiliare e patrimoniale in genere. Sono però questi beni e diritti che rischiano di venire compromessi ed andare persi a causa dello svolgimento dell'*attività* stessa (cfr. Procedure concorsuali, risarcimento danni, accollo di personale dipendente non più destinabile all'*attività* originaria). Ciò soprattutto nella presente situazione di assoluto *privilegio statale* per le *attività lavorative, contributive e tributarie* rispetto a quelle *patrimoniali*.

Non per nulla si è ormai consolidata da tempo in ambito societario la *separazione* tra *strumenti* ed *attività*, esattamente attraverso la costituzione, seppure all'interno dello stesso Gruppo industriale (= *Holding*³⁰), (1) da una parte di uno specifico ramo immobiliare³¹ e spesso anche uno finanziario, (2) dall'altra di rami meramente operativi finalizzati alla produzione o alla distribuzione di beni o servizi³². Tutto all'interno dell'*unico indirizzo di governo* che partiziona, proporziona e bilancia elementi di forza e di debolezza dell'intero sistema imprenditoriale non solo massimizzandone la resa, ma anche minimizzandone i rischi.

2.2 AZIENDALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Quanto ordinariamente realizzato a norma di Diritto civile a livello economico generale potrebbe – e dovrebbe! – servire da modello anche per la tutela della destinazione (originaria) del patrimonio – stabile o no, non importa nulla – delle persone giuridiche canoniche.

In fondo ciò che occorre fare è – soltanto – la *aziendalizzazione delle attività*, indicando con questo il processo attraverso cui un'*attività come tale* viene trasformata in una vera e propria *Azienda/Impresa* che produce e distribuisce beni e/o servizi secondo la propria specifica identità³³, senza per questo necessitare della proprietà diretta di risorse patrimoniali (immobili *in primis*) ad ogni effetto soltanto strumentali. Infatti: dove sta scritto che per “fare scuola” sia necessario “possedere scuole”? Non basterebbe, invece, “utilizzarle” soltanto? Nondimeno: per “fare scuola” occorrono fabbricati o insegnanti?

Al tempo stesso è necessario tener conto pure di alcuni ‘postulati’ di derivazione esperienziale da adottarsi proprio in vista della preservazione della destinazione (originaria) del patrimonio degli Enti canonici, tanto più in prospettiva di *Terzo Settore*: (1) le attività *fiscalmente agevolate*, (2) le attività svolte attraverso *lavoro dipendente*, (3) le attività che *offrono servizi* di qualunque natura a chiunque, sono in se stesse *pericolose* per la *perdita del Patrimonio*, e vanno pertanto *isolate* al massimo grado giuridicamente possibile.

Sul tema si permetta una voce critica rispetto all'*affanno* ormai pluridecennale di molte attività/Enti ecclesiali o para-ecclesiali nel volersi ‘accampare’ all’interno dello spazio tributario agevolato così da “pagare meno Tasse” o ricevere qualche offerta deducibile o poche centinaia di Euro di 5%. Se infatti l'attività/Ente in questione non realizza Utili di sorta ma opera in strutturale perdita, che altri poi intervengono a ripianare (come avviene endemicamente per scuole, cliniche, centri di assistenza, ecc.): quale vera necessità esiste di vincolare pregiudizialmente (alle volontà dello Stato) il proprio patrimonio, con la certezza di non poterlo comunque più recuperare né riscattare³⁴, mentre – comunque – non ci saranno Imposte dirette da pagare? Al contrario: chi paga Imposte e Tributi secondo i normali regimi tributari – qualora, nondimeno, esistano concretamente i presupposti dell'imposizione stessa (= gli Utili) – rimane del tutto padrone delle proprie risorse e cose... come avviene, ordinariamente, per una S.r.l. o una Società di capitali.

Al di là, infatti, di una più che discutibile istanza *puramente estetica*: perché mai una scuola privata o una casa di riposo non possono essere gestite da una S.r.l.? Per quale motivo le religiose che gestiscono una scuola materna o una casa di riposo non potrebbero costituirsi in Cooperativa (di

gestione) e così svolgere la loro attività, casomai pagando pure l'affitto all'Istituto proprietario del fabbricato? O perché la Casa religiosa non potrebbe costituire una S.r.l. allo stesso scopo?

Palesamente l'aziendalizzazione delle attività – canonicamente ammissibile senza alcun tipo di limitazioni di principio – risolverebbe alla radice l'istanza sostanziale da cui prese corpo l'istituto giuridico virtuale del Patrimonio stabile:

1) i beni patrimoniali degli Enti canonici restano blindati *fuori dall'esercizio* di qualsiasi attività con risvolti anche solo indirettamente imprenditoriali/commerciali/tributari/giuslavoristici;

2) se ne contrattualizza la messa a disposizione di soggetti meramente funzionali/operativi privi di qualsiasi intenzionalità espressamente economica³⁵;

3) eventuali improbabili eccedenze di gestione – pagate le Imposte – vengono re-investite nell'attività stessa o si utilizzano, nei limiti legali, per manutenzioni e migliorie dei fabbricati, a sostanziale beneficio dell'Ente proprietario... o vengono addirittura trasferite ai soci anziché capitalizzate.